

Deliberazione n. 243 del 12 Luglio 2007

PREC155/07

Oggetto : istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal RTP ing. Majolino/ing. Pugliesi/ing. Fasulo - affidamento servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza dei lavori potenziamento del servizio idrico e della rete fognante.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 19 aprile 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Raggruppamento Majolino contesta l'esclusione disposta nei suoi confronti dalla S.A. per aver indicato due professionisti per la direzione lavori e per la sicurezza.

A parere dell'Istante imporre ad un raggruppamento temporaneo di imprese che le prestazioni debbano essere eseguite da un unico professionista sarebbe contrario alla possibilità di partecipazione dei raggruppamenti, nonché all'art. 127 del D.P.R. 554/99 ai sensi del quale nell'eventualità che il direttore dei lavori fosse sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo aventi i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

La stazione appaltante ha ritenuto di non partecipare al contraddittorio.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, la questione viene valutata sulla base degli elementi di fatto agli atti.

Ritenuto in diritto

L'art.127 del D.P.R. 554/1999 prevede che le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri siano svolte dal Direttore dei lavori. La *ratio* di tale previsione è quella di concentrare l'adozione degli atti di competenza del direttore dei lavori in capo ad un unico soggetto, ai fini della certezza e celerità dell'azione amministrativa. Nell'eventualità in cui il direttore lavori non possieda i requisiti previsti dalla normativa in materia, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un Direttore operativo che abbia i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

Sul punto l'Autorità è intervenuta in più occasioni (si veda deliberazione n. 90/2005), prevedendo che quando ricorrano obiettive esigenze, secondo criteri di ragionevolezza e di coerenza con la normativa che disciplina la direzione lavori, è possibile affidare la direzione lavori ad un ufficio misto formato da dipendenti dell'amministrazione e da professionisti esterni. Dovrà essere in ogni caso rispettato sia il vincolo di subordinazione tra la funzione di direttore lavori e quella di direttore operativo, con la conseguente gradazione di responsabilità all'interno dell'Ufficio di direzione dei lavori, sia il grado di professionalità tra i singoli componenti dell'ufficio stesso.

Nel caso di specie, dunque, correttamente il disciplinare di gara ha disposto che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dovesse essere indicato un solo soggetto responsabile sia della direzione dei lavori, che del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Pertanto, ove l'istante, per proprie esigenze organizzative, avesse ritenuto di affiancare il direttore lavori con dei direttori operatori, avrebbe avuto facoltà di farlo, tenendo presente, in ogni caso, che essi, secondo quanto disposto dall'art.125 del D.P.R. 554/1999, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Peraltro, deve evidenziarsi come l'art. 125, nell'elenco dei compiti assegnati al direttore operativo, non ricomprende anche il coordinamento per la sicurezza che, come già menzionato, trova un riconoscimento autonomo nell'art. 127 che lo assegna esclusivamente al direttore lavori.

Il citato dettato normativo consente agevolmente di superare l'eccezione presentata dall'istante per cui la previsione del disciplinare di gara sarebbe contraria all'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, non consentendo una ripartizione dei compiti di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in capo a due imprese distinte.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione disposta dalla Stazione appaltante sia legittima ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 130 d. Lgs. n. 243 del 12/07/2007 163/2006 e 127 del D.P.R. 554/1999.

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 Settembre 2007